



C/5 153 /1

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N°153 del 09/04/2025

ATTIVITA DI CALCIO A 5

RISULTATI:

CAMPIONATO: P5 CALCIO A 5 SERIE D ROMA				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
5/04/25	10/R	POLISPORTIVA PLAYGROUND	GRANATA	1 - 3
		APPIO FUTSAL	ROMA FUTSAL	V.D.G.S.
		FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A	CASAL BIANCO FUTSAL A.S.D	5 - 3
		STIMIGLIANO 1969	GRANDE IMPERO CALCIO A 5	5 - 2
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
4/04/25	11/R	ASD SPORTING PALESTRINA	FRATTOCCHIE CALCIO A 5	9 - 2
		CARPINETO ROMANO CALCIO	ASD LAVINIUM	5 - 7
		COLONNA	OLIMPYA VELLETRI FUTSAL	2 - 3
		PGS CASTEL GANDOLFO	A.S.D. POLISPORTIVA GENZA	2 - 4
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
7/04/25	11/R	A.S.D.FIUGGI GO SPORT	ECOCITY FUTSAL GENZANO	N.P.
4/04/25	11/R	A.S.D. POLISPORTIVA NEPI	OLIMPUS TORRACCIA	4 - 4
		ASD ACTIVE NETWORK FUTSAL	VALENTIA	4 - 0
		FIDENE A.S.D.	PLAY SELVA CANDIDA	6 - 6
		PETRIANA	ATHLETIC CLUB LAURENTINO	7 - 3
		REAL MONTEBUONO	IL CASALE DI ROMA	2 - 4
		S.M.S.G. PRIMAVALLE	CLUB CALCIO PASSOSCURO	7 - 0
		TC PARIOLI FOOTBALL 42	EVERGREEN CIVITAVECCHIA	2 - 4
GIRONE: D				
DATA GIORNATA				
4/04/25	11/R	ATLETICO LEVANTE ROMA ASD	CMC	4 - 5
		FORTY FIGHTERS	ITALIAN KICK OFF	4 - 1
		G. CASTELLO	REAL ROMA SUD A.S.D.	6 - 5
		OLIMPUS TIBURTINA VALLEY	VIRTUS PRENESTINO	7 - 6
		ORIONE OGNISSANTI ASSOCIA	FUTSAL SETTECAMINI	5 - 2
		PALOMBARA	ROMA UNO	4 - 13

CAMPIONATO: L6 Coppa Lazio C5 Femminile				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
4/04/25	2/A	ASD CIAMPINO ACQUA ACETOS	VALLERANO	1 - 8
		FRASSATI ANAGNI	FORTE COLLEFERRO C5A.S.D.	7 - 5
7/04/25	2/A	SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5	AZ.OSP.SAN CAMILLO DI ROM	3 - 7
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
2/04/25	2/A	OXYGENE	NAZARETH	4 - 2
4/04/25	2/A	SPORTING CLUB MARANOLA	FUTSAL SETTECAMINI	1 - 4

CAMPIONATO: 41 UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI				
GIRONE: B				
DATA GIORNATA				
5/04/25	10/R	ASD ACTIVE NETWORK FUTSAL	VIRTUS SAN GIUSTINO	7 - 0
		LIFE STYLE ACADEMY	VALLERANO	5 - 5
		ORATORIO SAN VINCENZO DE	DON BOSCO CINECITTA C5	4 - 1
6/04/25	10/R	SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5	TEAM GARDEN 2001	16 - 0
		ULIVI VILLAGE CALCIO	SPORTIVAMENTE	5 - 8
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
3/04/25	8/R	BALDUINA SPORTING CLUB	ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY	14 - 4
		CASALOTTI CALCIO	ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY	V.D.G.S.
5/04/25	10/R	EDITALY LIDENSE C5	ATLETICO CIVITAVECCHIA	6 - 3
		SPORTING CLUB MARCONI	REAL SPORTING ACADEMY SOC	6 - 4
		VALENTIA	SPORT PROJECT	0 - 12

CAMPIONATO: 41 UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI				
GIRONE: SP				
DATA GIORNATA				
6/04/25	1/A	A.S.D. CONIT CALCIO A5	ARDEA C.A 5	6 - 3

CAMPIONATO: 42 UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE: A

DATA GIORNATA

5/04/25	10/R	FRATTOCCHIE CALCIO A 5	ACCADEMIA SPORT		10 - 1
		REAL CASTEL FONTANA	UNITED POMEZIA C5		4 - 2
6/04/25	10/R	MEETING CLUB	ALBANO CALCIO A 5	SQ.B	2 - 2
		VELLETRI TECNOLOGY C5	APPIO FUTSAL		10 - 0

GIRONE: B

DATA GIORNATA

3/04/25	8/R	TEAM GARDEN 2001	CSPETERPAN		5 - 1
4/04/25	10/R	ULIVI VILLAGE CALCIO	CSPETERPAN		0 - 9
5/04/25	10/R	FF10	VIRTUS SANTA MARIA A R.L.		4 - 4
		VIRTUS SAN GIUSTINO	REAL GUIDONIA FUTSAL ACAD		0 - 6
6/04/25	10/R	ALBANO CALCIO A 5	1983 ROMA 3Z HISTORY		7 - 0
		NAZARETH	REAL CIAMPINO ACADEMY		3 - 1
		TEAM GARDEN 2001	SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5		2 - 3
		VALLERANO	OLIMPUS TORRACCIA		0 - 2

GIRONE: C

DATA GIORNATA

6/04/25	11/R	ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY	FUTSAL ACADEMY	SQ.B	2 - 1
		BRACELLI CLUB A R.L.	GAP SSD ARL		2 - 3
		DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.	*NAZARETH	SQ.B	14 - 3
		EDITALY LIDENSE C5	ATLETICO CIVITAVECCHIA		15 - 0
		ROMA TEAM SPORT QUEENS	REAL SPORTING ACADEMY SOC		2 - 1
		SPORT PROJECT	SPINACETO 70		3 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Egidio Carlomagno nella seduta del 08 Aprile 2025:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA C5

GARE DEL 28/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PICCIRILLO MATTIA (IL CASALE DI ROMA)

GARE DEL 4/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 REAL MONTEBUONO

Perchè propri sostenitori rivolgevano insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro e di tesserati avversari.

Al termine della gara uno di detti sostenitori avvicinava l'arbitro con fare minaccioso, veniva fermato da altre persone.

Euro 75,00 PGS CASTEL GANDOLFO

Per accensione di fumogeni da parte di propri sostenitori che causavano l'interruzione momentanea della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 4/2025

MANNUCCI ALESSIO (REAL MONTEBUONO)

Allontanato per reiterate proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI MARTINO GIOVANNI (ASD LAVINIUM)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTONAZZI MIRKO (A.S.D. POLISPORTIVA NEPI)

Allontanato per cumulo di ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FATTORI FABRIZIO (EVERGREEN CIVITAVECCHIA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CARACCI LUCA	(PGS CASTEL GANDOLFO)	SILVESTRINI MIRKO	(PGS CASTEL GANDOLFO)
--------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TARDIOLI MATTEO	(A.S.D. POLISPORTIVA GENZA)	PICCIRILLO MATTIA	(IL CASALE DI ROMA)
STAFFA ALESSANDRO	(OLIMPUS TORRACCIA)	CUPELLARO MATTEO	(OLIMPIA VELLETRI FUTSAL)
VENARUBEA NICOLO	(REAL MONTEBUONO)	VAGNONI ALESSIO	(REAL ROMA SUD A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTI SIMONE	(A.S.D. POLISPORTIVA NEPI)	CANNONE MARCELLO	(ATLETICO LEVANTE ROMA ASD)
MAZZILLI MARCO	(ATLETICO LEVANTE ROMA ASD)	CASSANDRA LUCA	(CARPINETO ROMANO CALCIO)
GUADALUPI ANDREA	(CMC)	DI CLAUDIO MAURO	(FUTSAL SETTECAMINI)
FORTE VALERIO	(PALOMBARA)	BUONO FRANCESCO	(PGS CASTEL GANDOLFO)
SHOQIR KARAM	(REAL ROMA SUD A.S.D.)	MARINELLI ENRICO	(TC PARIOLI FOOTBALL 42)

GARE DEL 5/ 4/2025**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 5/ 4/2025 APPIO FUTSAL - ROMA FUTSAL

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società ROMA FUTSAL

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Visto quanto previsto dall'art.10, comma 1 delle C.G.S. e l'art.53, commi 2 e 7 delle NOIF

PQM**DECIDE**

A)Di infliggere alla Società ROMA FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica.

B)Di comminare la stessa Società l'ammenda di Euro 200.00 Il° rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 4/2025**

GENTILI FABIO	(FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A)
RINALDI MORENO	(FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A)

Allontanato per aver rivolto insulti a tesserati avversari.

ZANINI DARIO	(GRANDE IMPERO CALCIO A 5)
--------------	----------------------------

Allontanato per espressione irrispettosa all'indirizzo di un tesserato avversario.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

COLUCCELLI RICCARDO	(FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A)
---------------------	-----------------------------

Espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, veniva a vie di fatto con un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARRINI ALESSANDRO (GRANDE IMPERO CALCIO A 5)
LUCIANI FABIO (STIMIGLIANO 1969)

Espulso per condotta non regolamentare.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE LAURENTIIS MATTEO (STIMIGLIANO 1969)

Espulso per comportamento minaccioso, nei confronti di un tesserato avversario, prendeva posto all'esterno del terreno di gioco da dove rinnovava le offese e minacce, sempre all'indirizzo di un tesserato avversario.

Veniva fermato da altre persone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEPERONI GIOVANNI (FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FELICI FABIO (CASAL BIANCO FUTSAL A.S.D)

PROIETTI MANCINI
GIANLUCA (GRANATA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRAZIANI GIACOMO (FUTSAL ALTIPIANI CALCIO A)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI C5**GARE DEL 29/ 1/2025****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

RICORSO DELLA SOC. VIRTUS SORA CA5 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA CASTROMENIO – VIRTUS SORA CA5 DEL 29.1.2025, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI UNDER 17 CA5.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 105 del 12.2.2025 (pag. 8);
lette le risultanze delle indagini effettuate dalla Procura Federale F.I.G.C.;
decide quanto segue.

La Società VIRTUS SORA CA5 presentava reclamo chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ai danni della Soc. CASTROMENIO per aver quest'ultima schierato, sotto falso nome, nella gara disputata tra le due società il 29.1.2025, valevole per il Campionato di Under 17 CA5, il calciatore COSSU Gabriele classe 2007 (età non ammessa nel campionato in questione) ed indicato in distinta al n.8 con il nome di CAPOLEI Emanuele classe 2008. Lo stesso sarebbe stato identificato allorquando a fine gara un genitore dei ragazzi lo salutava chiamandolo COSSU. Allegava al ricorso diverse prove fotografiche.

In presenza di tale assunto questo Organo Giudicante, nell'impossibilità di accertare quanto sostenuto dalla reclamante, trasmetteva, in data 13.2.2025, gli atti di gara con relativo reclamo alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

L'Organo adito provvedeva ad effettuare le dovute indagini nel corso delle quali provvedeva ad ascoltare diversi tesserati dell'una e dell'altra Società. Acquisiva diversa documentazione ritenuta utile alle indagini stesse.

In data 28.3.2025 trasmetteva a questo Giudice le risultanze delle indagini svolte.

Dalle lettura della completa ed articolata relazione, si ritiene possano essere estrapolati alcuni punti fondamentali che di seguito si riportano:

Per ciò che concerne il calciatore COSSU Gabriele:

“L'attività inquirente, rappresentata dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rilasciate in audizione dai soggetti sottoposti ad indagine e dai soggetti informati sui fatti, ha consentito di svolgere ogni opportuno accertamento in merito alla effettiva partecipazione del calciatore Gabriele COSSU alla gara A.S.D. Castromenio - A.S.D. Virtus Sora Calcio a 5 del 29 gennaio 2025, valevole per il girone "A" del campionato under 17 Provinciali di Calcio a 5, in quanto sarebbe stato impiegato tra le fila della società A.S.D. Castromenio utilizzando il nome di altro calciatore. Dalle dichiarazioni rese da tutti i tesserati della Virtus Sora calcio a 5 è emerso che il Cossu abbia disputato la partita del 29 gennaio 2025 ore

18.30 a Marino.....omissis....Sarà lo stesso Cossu a riconoscersi e ad affermare, in sede di audizione, che fosse lui il

giocatore al centro del campo che indossava il kit di gara nero con delle strisce blu indicato nella foto n. 3 (allegato "E" del ricorso presentato dalla Virtus Sora) giustificandosi dicendo che avesse disputato, scendendo in campo per qualche minuto, una gara antecedente a quella dell'Under 17 nella categoria di calcio a 5 serie C2 sempre con il Castromenio, e che, per far riscaldare la squadra prima della gara era sceso in campo per dare due calci con i compagni dell'under 17 per poi, poco prima del fischio di inizio allontanarsi dal terreno di gioco. Peccato che non vi sia stata alcuna partita disputata lo stesso giorno,

vale dire il 29 gennaio 2025, dall'ASD Castromenio C2 antecedente a quella dell'Under 17 Regionali, ”.

Per ciò che concerne il calciatore CAPOLEI Emanuele:

“Ad avvalorare tale tesi contribuiscono le dichiarazioni rese del Capolei il quale della gara in questione fornisce dichiarazioni contrarie a quelle verificatesi non ricordando di aver siglato una rete o di riconoscersi in tutte le foto mostrategli in sede di audizione dove si notava palesemente che non fosse lui, una fra tutte quella a pagina 3 (allegato "E" nel ricorso presentato dalla ASD Virtus Sora C5) dove era stato lo stesso Cossu a riconoscersi al centro del campo nella partita del 29 gennaio 2025 e dichiarando altresì di indossare come kit di gioco la maglia bianca con banda rossa quando in realtà indossavano la maglia nera con strisce blu.”

Orbene, in presenza di tali accertamenti, questo Giudice ,

RITENUTO CHE,

in relazione al calciatore COSSU Gabriele:

- L'accertamento della presenza del giocatore è avvenuto al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di una pluralità di elementi oggettivi che, valutati nel loro complesso, non lasciano spazio a ipotesi alternative ragionevoli.
- Le testimonianze rese dai compagni di squadra dell'atleta in questione sono risultate contraddittorie, in particolare per quanto riguarda il colore della maglia indossata, e quindi prive della coerenza necessaria a escluderne la presenza in campo.
- Le dichiarazioni rese dai componenti della squadra avversaria, al contrario, sono risultate univoche e coerenti nel confermare la presenza del giocatore, rafforzando l'ipotesi dello scambio di persona.
- Le fotografie acquisite agli atti documentano la partecipazione alla gara di un giocatore riconducibile per caratteristiche fisiche e abbigliamento all'atleta in questione, fornendo una prova visiva che avvalora la tesi accusatoria.
- L'insieme di questi elementi, valutato nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza, conduce a ritenere provato lo scambio di persona e la conseguente irregolare partecipazione del giocatore.

In relazione al calciatore CAPOLEI Emanuele

Si ritiene che la dichiarazioni di tale calciatore, rese in modo goffo e palesemente contrarie al vero, appaiono chiaramente tendenti ad ostacolare le indagini della Procura dimostrando in tale modo di essere a conoscenza e di aver consentito l'illecito sportivo.

Infine non si può sottacere la responsabilità del dirigente della SOC. CASTROMENIO Sig LUDOVISI Massimiliano su cui ricade la responsabilità dell'operato dei propri tesserati e che pertanto non poteva non essere a conoscenza dell'illecito sportivo commesso e di non aver messo in pratica tutto quanto in suo potere per evitarlo.

FATTI OGGETTIVI

- a) La SOC. CASTROMENIO nella gara del 29.1.2025, disputata contro la SOC.VIRTUS SORA CA5 ha fatto giocare tra le proprie fila, sotto il nome del calciatore CAPOLEI Emanuele, il calciatore COSSU Gabriele;
- b) il Sig LUDOVISI Massimiliano dirigente responsabile per la SOC. CASTROMENIO nella gara in questione ha consentito lo scambio di persona;
- c) il calciatore COSSU Gabriele classe 2007 ha disputato sotto falso nome la gara contro la SOC.VIRTUS SORA assumendo l'identità di CAPOLEI Emanuele classe 2008;
- d) il calciatore CAPOLEI Emanuele ha mentito al Procuratore Federale tentando di ostacolare le indagini in corso

P.Q.M.

visti gli art.10, 32 comma 7), 8) e 9) del CGS

Il Giudice Sportivo di primo grado

- Accoglie il reclamo proposto dalla Soc. VIRTUS SORA CA5 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. infligge alla Soc. CASTROMENIO ASD ACRS la punizione sportiva della perdita della gara CASTROMENIO – VIRTUS SORA CA5 del 29.1.2025 valevole per il campionato di UNDER 17 CA5. Con il punteggio di 0-6 ex art.10 comma 6)
- Infligge a carico della Società CASTROMENIO la penalizzazione di n. 4 punti in classifica nonché l'ammenda di Euro 150,00 ex art. 8 comma 1) lett. b) e g);
- Inibisce il dirigente della SOC CASTROMENIO Sig LUDOVISI Massimiliano fino al 31.5.2027 ex art.32 comma 9 del CGS;
- Squalifica i calciatori COSSU Gabriele fino al 31.5.2027 e CAPOLEI Emanuele della SOC. CASTROMENIO fino 31.5.2026
- Dispone restituirsi il contributo ricorso ai sensi dell'art 48 comma 6) del CGS:

GARE DEL 5/ 4/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 4/2025 CASALOTTI CALCIO - ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY Rilevato che la stessa Società non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti Visto quanto previsto dall'art.10, comma 1 del C.G.S. e l'art.53, commi 2 e 7 delle NOIF

PQM

DECIDE

A) Di infliggere alla Società ASD HAPOEL ROMA ACCADEMY la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica.

B) Di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 75.00 l° rinuncia.

Euro 75,00 LIFE STYLE ACADEMY

Perchè al termine della gara, persone non identificate ma riconducibili alla Società, avvicinavano l'arbitro impedendogli un pronto rientro nel proprio spogliatoio.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PRATESI DANIELE (VALLERANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIGLIA VALERIO (LIFE STYLE ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIMARI PATRICK (LIFE STYLE ACADEMY)

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 4/2025

SIBILIA GIUSEPPE (A.S.D. CONIT CALCIO A5)

Allontanato per cumulo di ammonizione

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELLA VOLPE GIOVANNI (ARDEA C.A 5)
LUCA

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ORSINI FRANCESCO (ARDEA C.A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE C5

GARE DEL 3/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASALA
ADRIANOVINCENZO (CSPETERPAN)

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMATI ALESSANDRO (VIRTUS SANTA MARIA A R.L.)

**IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO**

Pubblicato in Roma il 09 Aprile 2025

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto